



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69

30/06/2026

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE DELL'ESENZIONE LEGATA AL PERIODO DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOUQUET Michel - Sindaco	Sì
2. TRON Alessandra - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BLANC Roberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

La Vice Sindaca Alessandra Tron partecipa alla seduta in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Puliatti Danilo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE DELL'ESENZIONE LEGATA AL PERIODO DI SOGGIORNO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che recita *"...i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali..."*;
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che recita *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale..."*;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2025 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.06.2026;

CONSIDERATO che all'articolo 4, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.06.2026, viene demandata a successivo atto di Giunta Comunale la determinazione di un limite massimo all'imposta da pagare per il singolo soggiorno, ove questo sia continuativo e per una durata superiore a 10 giorni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2025 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento;

RITENUTO conseguentemente opportuno definire un limite massimo all'imposta da pagare per il singolo soggiorno, ove questo sia continuativo e per una durata superiore a 10 giorni;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica – contabile, resi ai sensi dell'articolo n. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

- 1) di **STABILIRE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, in n. 10 giorni il periodo massimo di pernottamenti oltre il quale il pagamento dell'imposta di soggiorno non è più dovuta, ossia l'esenzione decorrerà a partire dall'undicesimo giorno di pernottamento;
- 2) di **STABILIRE** che il diritto alle esenzioni di cui all' art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, con particolare riferimento alle ipotesi di cui alle lettere da c) ad f) del medesimo articolo, sia dichiarato dagli ospiti delle strutture ricettive mediante presentazione e consegna al gestore di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 3) di **DARE MANDATO** all'ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 4) di **DARE ATTO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...".

Infine, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere tempestivamente operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BOUQUET Michel

IL Segretario Comunale
Puliatti Danilo

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	30/06/2026	GORREA Sara	
CONTABILE	Favorevole	30/06/2026	GORREA Sara	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio web di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal giorno 03/08/2026 al giorno 18/08/2026, n. reg. 367

Lì, 03/08/2026

Il Segretario Comunale
Dr. Danilo PULIATTI

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 03/08/2026

Il Segretario Comunale
Dr. Danilo PULIATTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2026 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000)

Lì, 03/08/2026

Il Segretario Comunale
Dr. Danilo PULIATTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fenestrelle, lì

